

# ORDINANZA SINDACALE

N. 62 DEL 06/04/2021

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del virus covid-19 nel territorio comunale dal 7 Aprile al 20 Aprile 2021 compreso.

#### IL SINDACO

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale:

- Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- DPCM 10 aprile 2020 Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
- DPCM 12 maggio 2020 Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 23 luglio 2020 Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
  Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale:
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- DPCM 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
- Le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23 febbraio 2020, n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16 marzo 2020, n. 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo

2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 9 maggio 2020, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28 del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n. 30 e n. 31 del 4 luglio 2020, nn. 34 e 35 del 15 luglio 2020 e n. 36 del 31 luglio 2020, n. 37 del 9 agosto 2020, n. 38 dell'11 agosto 2020, n. 39 del 12 agosto 2020, n. 40 del 13 agosto 2020 e n. 41 del 16 agosto 2020, n. 43 del 11 settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n. 44 del 22/09/2020, n. 45 del 25/09/2020 e relativo allegato 1, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020, n. 48 del 15.10.2020, n.1 dell'8 gennaio 2021, n. 2 del 9 gennaio 2021, n. 3 del 5 febbraio 2021, n. 4 del 28/02/2021, n. 5 del 05/03/2021, n. 6 del 05/03/2021, n. 7 del 15/03/2021, n. 8 del 15/03/2021, n. 9 del 17 marzo 2021 e n. 10 del 24 marzo 2021;

- Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 rev. contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia in data 28.08.2020";
- La circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";
- DATTO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità nello studio del 19.02.2021, ha certificato la presenza della variante VOC 202012/01, nel 17,8 per cento dei casi, come dato in forte crescita, a causa di una sua maggiore velocità di trasmissione, di circa il 35 40 per cento, rispetto al ceppo originario. I valori appaiono in linea con quelli riportati in altri paesi seppur leggermente più basse nei valori medi e inducono a considerare l'opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione;
- PRESO ATTO delle principali riflessioni emerse dalla survey, nel più recente studio del 02/03/2021, dalle quali emerge che la cosiddetta "variante inglese" sta diventando quella prevalente nel paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e l'incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi;
- **CONSIDERATA** la situazione epidemiologica del Comune Nuoro, che presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus Sars-Cov2;
- **DATO ATTO** che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;
- RILEVATO CHE il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa e nell'articolo 32 della legge 833/1978; VISTO il D.L. Aprile del 31/03/2021;

## **RITENUTO**, pertanto, che:

- Sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per la salute pubblica;
- In particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- Si rende necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso, l'adozione di misure specifiche per il Comune di Nuoro;
- VALUTATO di stabilire, per il territorio del Comune di Nuoro, le misure restrittive per il contenimento del contagio, previste sulle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di cui all'articolo 38, del DPCM 2 Marzo 2021, come integrato dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, e dal D.L. 01 Aprile 2021, per almeno giorni 14, decorrenti dalle ore 00:01 del 07/04/2021 e sino alle ore 24:00 del 20/04/2021 ed eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;
- RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- **RIBADITO** che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute

pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**SENTITO** il Prefetto di Nuoro;

Per le motivazioni indicate in premessa:

#### **ORDINA**

1. Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, il Comune di Nuoro, valutata ai sensi del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, per il quale sono adottate, a decorrere dalle ore 00:01 del 07/04/2021 e sino alle ore 24:00 del 20/04/2021, per la durata di 14 giorni, eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, come integrate dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e dal D.L 01 aprile 2021; come di seguito indicate:

## Scuola:

- dal 7 al 30 aprile è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (fatta eccezione per le ordinanze riguardanti gli specifici plessi già adottate o da adottarsi in modo specifico);
- dal 7 al 20 aprile le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza;

# **Spostamenti:**

- É vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità;
- Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le regole della "Zona arancione" di cui al D.P.C.M. 2 Marzo 2021.

#### SI RACCOMANDA

il puntuale rispetto di tutte le normative vigenti in materia di COVID-19 e di non uscire assolutamente da casa se:

- Sottoposti a quarantena;
- Si abbiano sintomi di infezione respiratoria;
- Si ha febbre superiore a 37,5 gradi.

# SI DISPONE

- 1. inoltre l'osservanza rigorosa delle indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani, il divieto di assembramenti e ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza;
- 2. altresì l'obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé e di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade, piazze, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e in tutti quei luoghi frequentati da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina,

ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Resta inteso che è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva.

- 3. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Nuoro e ne sia data massima diffusione;
- 4. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale stazione di Nuoro, e a chiunque altro spetti, di farla applicare.
- 5. Che copia della presente ordinanza sia notificata:
  - Al Prefetto di Nuoro;
  - All'ATS Sardegna;
  - Ouestura di Nuoro
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Nuoro;
  - Comando Polizia Locale sede;
  - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale- stazione di Nuoro
  - Società è-comune s.r.l. Nuoro

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito in Legge n. 35/2020, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, con l'art.50 comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni, dalla notifica (DPR 24/11/71 n.1199).

IL SINDACO f.to SODDU ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)